



47661/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI
Dott. MARIPIA GAETANA SAVINO
Dott. CHIARA GRAZIOSI
Dott. VINCENZO PEZZELLA
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA N. 2729/2014
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 42609/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUBERTI GIORGIO GIACOMO N. IL 19/09/1928

avverso la sentenza n. 3945/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *G. Mazzotta*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Vio Anna di Bologna* anche
201. proc. di Douati - Mouselli - Romeo
Udit i difensori Avv. *Scudellari Giovanni di*
Reverano

42609/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2013 la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Guberti Giorgio Giacomo avverso sentenza del 24 febbraio 2011 con cui il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 137, 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (perché, quale gestore di canili, effettuava senza le necessarie autorizzazioni la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e lo scarico di acque reflue industriali: capo A), 544 ter c.p. (per avere inflitto sevizie etologicamente incompatibili ai cani, costringendoli per selezione naturale a lottare tra loro per nutrirsi di un cibo insufficiente per tutti: capo B), 727, comma 2, c.p. (per avere detenuto i cani nel canile in condizioni di sofferenza e contro natura: capo C) e 727, comma 2, c.p. (per avere detenuto gatti selvatici o incrociati con domestici in condizioni incompatibili e produttive di sofferenza: capo D).

2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione delle norme sulla utilizzabilità degli elementi probatori, perché sarebbero state utilizzate le valutazioni effettuate dagli ausiliari della polizia giudiziaria nelle operazioni di sequestro nonché gli accertamenti e le consulenze eseguiti illegittimamente sui beni sequestrati da chi non era né custode né autorizzato a ciò dal pubblico ministero.

Il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di prova decisiva: essendo inutilizzabile quanto appena esposto, resterebbero come compendio probatorio soltanto fotografie e filmati, per cui occorreva disporre una perizia sulla salute dei cani, come era stato chiesto dalla difesa.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 649 c.p.p. I disturbi comportamentali dei cani insorgerebbero quando sono ancora cuccioli, per cui la lesione si sarebbe originata antecedentemente al sequestro, in un periodo coperto dal giudicato di precedenti processi nei confronti del Guberti e in particolare da un procedimento sfociato in un'archiviazione nell'anno 2008.

Hanno depositato in data 22 settembre 2014 memoria per la conferma della sentenza le parti civili Lega Antivivisezionista, La zampa e la mano e Vita da cani. Si sono poi costituite in udienza chiedendo il rigetto del ricorso le ulteriori parti civili Lega per l'abolizione della caccia, Animal Liberation, Lega nazionale per la difesa del cane, sezione di Forlì e Associazione Occhio Verde.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1.1 Il primo motivo adduce l'inutilizzabilità delle valutazioni e degli apprezzamenti espressi dagli ausiliari di polizia giudiziaria intervenuti nelle operazioni di sequestro, nonché degli



accertamenti, delle valutazioni e delle consulenze eseguiti illegittimamente sui beni sequestrati da chi non aveva neppure la qualifica di custode e, in ogni caso, senza alcuna autorizzazione da parte del pubblico ministero.

Si tratta della riproposizione di un motivo d'appello, che appunto denunciava l'inutilizzabilità delle valutazioni e degli apprezzamenti espressi dagli ausiliari di polizia giudiziaria e dagli operatori di polizia giudiziaria intervenuti nell'operato sequestro, nonché degli accertamenti, delle valutazioni e delle consulenze eseguite sui beni sequestrati da soggetti non aventi la qualifica di custode e senza autorizzazione del pubblico ministero. La corte territoriale ha fornito un'adeguata confutazione di tale doglianza. In primo luogo ha richiamato quella giurisprudenza di questa Suprema Corte che rileva come il divieto di apprezzamenti personali, ex articolo 194 c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale nella condizione di soggetto qualificato non può essere precluso di esprimere apprezzamenti qualora questi siano inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi (il giudice d'appello richiama Cass. sez. II, 11 novembre 2010 n. 44326; sulla inscindibilità rispetto ai fatti quale presupposto per l'utilizzazione degli apprezzamenti dei testi qualificati la giurisprudenza nomofilattica, in effetti, è consolidata: Cass. sez. V, 12 giugno 2008 n. 38221; Cass. sez. V, 29 settembre 2004 n. 42634; Cass. sez. III, 1 ottobre 1998 n. 11939). Il ricorrente nulla confuta di quanto così evidenziato dalla corte territoriale, ribadendo semplicemente che la natura delle attività e delle funzioni della polizia giudiziaria e dei relativi ausiliari "si riflette anche e soprattutto sui contenuti ed i limiti della testimonianza imposte agli stessi: tali soggetti possono essere sentiti solo ed esclusivamente in relazione alla descrizione "storica" e materiale delle attività compiute in sede di indagini, senza poter operare alcuna valutazione di "merito" in ordine alle stesse" (ricorso, pagina 4), e altresì negando che l'ausiliario della polizia giudiziaria possa essere un testimone qualificato. Quest'ultimo diniego è apodittico, poiché, ancora una volta, il motivo del ricorso non si correla al contenuto specifico della sentenza impugnata, che, analizzando la censura d'appello corrispondente, aveva anche rilevato (motivazione, pagine 6-7) come, "nella fattispecie in esame, i numerosi ufficiali di p.g. ed i loro ausiliari, che hanno redatto i verbali di perquisizione e sequestro e che sono stati sentiti come testimoni, sono certamente testi da considerarsi "qualificati" per le conoscenze derivanti dalla loro abituale e specifica attività professionale, e dunque non poteva essere loro precluso di esprimere anche apprezzamenti", puntualizzando che ciò vale anche per l'ausiliario della polizia giudiziaria in veste di testimone, e al riguardo richiamando la giurisprudenza di questa Suprema Corte. Pertinente in particolare è il rinvio a Cass. sez. III, 5 marzo 2009 n. 16683 - per cui non occorre che gli ausiliari della polizia giudiziaria durante le indagini siano individuati con le stesse modalità previste per la nomina di consulente tecnico del pubblico ministero -, tenuto conto del fatto che la sussistenza o meno di speciali conoscenze tali da poter sussumere le dichiarazioni nella testimonianza "qualificata" (sul testimone "tecnico", che gode di una percezione "qualificata" dovuta a speciali conoscenze in un dato settore e sulla

utilizzabilità delle sue dichiarazioni cfr. pure Cass. sez. II, 19 settembre 2007 n. 40840) è accertamento di fatto, e in quanto tale riservato al giudice di merito.

Su questo aspetto della doglianza, dunque, il ricorrente non apporta nulla di nuovo e specifico che confuti quanto affermato dal giudice d'appello per disattendere la stessa censura presentata nel gravame di merito. Una siffatta riproposizione che non si correla alla risposta fornita nella motivazione del provvedimento impugnato dal giudice del precedente grado conduce alla inammissibilità della censura (cfr. per quanto riguarda il ricorso per cassazione - per cui tale principio vige alla luce di parametri più stringenti rispetto al gravame di merito - Cass. sez. VI, 12 febbraio 2014 n. 13449; Cass. sez. II, 21 settembre 2012 n. 36406; Cass. sez. IV, 9 febbraio 2012 n. 18826; Cass. sez. IV, 4 febbraio 2010 n. 9188, in motivazione; Cass. sez. I, ord. 20 gennaio 2005 n. 4521; Cass. sez. I, 30 settembre 2004 n. 39598; Cass. sez. IV, 29 marzo 2000 n. 5191; Cass. sez. IV, 18 settembre 1997-13 gennaio 1998 n. 256).

3.1.2 Ulteriore doglianza il ricorrente adduce come seconda parte del primo motivo, denunciando l'inutilizzabilità degli accertamenti, delle valutazioni e delle consulenze eseguite illegittimamente e senza alcun titolo sui beni sequestrati. Afferma il ricorrente che all'atto del sequestro la polizia giudiziaria nominò due custodi - Mei Tomasi e Marchetti -, i quali, a suo dire, all'insaputa del PM, delegarono ad altri l'incarico. Questi indeterminati "altri", che il ricorrente qualifica nuovi custodi, avrebbero, sempre secondo il ricorrente, sottoposto i cani senza autorizzazione del PM "a tutta una serie di accertamenti, verifiche e consulenze, i cui esiti sono stati poi dirottati (e ritenuti utilizzabili) nel dibattimento". Sussisterebbe quindi non solo la inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti, ma addirittura l'illiceità della prova.

Tale esposizione, anzitutto, è affetta da una evidente genericità che la rende inammissibile, non risultando né chi sarebbero i "nuovi" custodi, né risultando specificamente quali elementi probatori da essi siano sortiti e siano stati utilizzati poi nel dibattimento. Peraltro, la stessa tematica era già stata proposta alla corte territoriale, la quale aveva constatato la mancanza di correlazione della doglianza con le precise ed ampie argomentazioni della sentenza di primo grado, completamente ignorate nel gravame, pervenendo così anche il giudice d'appello a ritenere il motivo affetto da radicale genericità, oltre a esaminarlo, *ad abundantiam*, nel merito per pervenire comunque alla sua infondatezza (motivazione, pagina 11s.) In conclusione, tutto il primo motivo è incorso in inammissibilità.

3.2 Il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di prova decisiva sulla base della "inutilizzabilità di tutte le fonti di prova confluite nel fascicolo processuale" come avrebbe dimostrato il precedente motivo, onde residuerebbero soltanto fotografie e filmati, cioè le restanti prove documentali. La prova decisiva che il giudice avrebbe dovuto disporre sarebbe una perizia sullo stato di salute dei cani presenti negli allevamenti.

Ora, si è appena rilevato che il primo motivo è inammissibile, per cui la decisività della perizia non può derivare dalla pretesa inutilizzabilità che detto motivo asserisce. Anche a prescindere da ciò, poi, deve osservarsi che quel che il ricorrente chiede è una prova disposta dal giudice ex articolo 507 c.p. p. e al riguardo non si può non ricordare che la doglianza



fondata sull'articolo 507 c.p.p. deve concernere una prova decisiva, che giammai può essere la perizia: consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna invero che *"la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione"* (così Cass. sez. VI, 3 ottobre 2010 n. 43526; conformi Cass. sez. III, 19 marzo 2013 n. 19498, Cass. sez. IV, 17 gennaio 2013 n. 7444 e Cass. sez. VI, 3 ottobre 2012 n. 43526; cfr. altresì sui presupposti della disposizione di perizia in secondo grado, da ultimo, Cass. sez. II, 15 maggio 2013 n.36630). La doglianza rimane dunque manifestamente infondata; e ancora meramente *ad abundantiam* si dà atto che trattasi di una ulteriore riproposizione di un motivo d'appello in ordine al quale il giudice di secondo grado si ha dato una risposta di confutazione (motivazione, pagina 16) cui il ricorrente non si è correlato in alcun modo, pure sotto questo aspetto pervenendo alla inammissibilità.

3.3 Il terzo motivo, infine, adduce la violazione del principio del *ne bis in idem*, sostenendo che i "lamentati disturbi comportamentali e di relazione dei cani" sarebbero quelli già valutati in processi precedenti e in particolare in un procedimento sfociato in una archiviazione nel settembre 2008, perché "i disturbi comportamentali sorgono e si sviluppano quando il cane è ancora cucciolo".

Anzitutto, l'accertamento dell'esistenza di una violazione del principio *ne bis in idem* riveste un contenuto fattuale, per cui non può essere richiesto al giudice di legittimità ma compete esclusivamente al giudice di merito (v. p. es. Cass. sez. IV, 27 giugno 2013 n. 35831, per cui *"non è deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", atteso che è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimento iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito"*; conformi a tale orientamento, nettamente prevalente, Cass. sez.IV, 8 ottobre 2013-31 gennaio 2014 n. 4958; Cass. sez.II, 15 ottobre 2013-21 gennaio 2014 n. 2662; Cass. sez.V, 10 gennaio 2013 n. 9825; Cass. sez.V, 11 dicembre 2012-31 gennaio 2013 n. 5099; Cass. sez.V,, 6 maggio 2011 n. 24954), nel caso, poi, che si sia raggiunto il giudicato - si rileva meramente *ad abundantiam* non essendo l'ipotesi in esame, che in effetti fa riferimento a una archiviazione - potendosi comunque trovare tutela dinanzi al giudice dell'esecuzione (*ex multis* Cass. sez.IV, 3 dicembre 2009 n. 48575).

La questione del preteso *bis in idem* era stata oggetto, peraltro, di un motivo d'appello, e la corte territoriale l'aveva analiticamente considerata, pervenendo a ritenere mancante la necessaria "piena corrispondenza storico-naturalistica tra i fatti esaminati nei procedimenti in questione (motivazione, pagine 16-19). Ancora una volta, il ricorrente non si correla specificamente a quanto osservato dal giudice d'appello, attuando così una riproposizione inammissibile della stessa doglianza.



Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente altresì deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidando, in favore dello Stato, complessivamente € 3000,00 in favore di "La zampa e la mano", "Lega Antivivisezionista" e "Vita da cani", € 700,00 in favore dello Stato alla parte civile "Lega per l'abolizione della caccia", € 700,00 per ciascuna delle alte parti civili: Animal Liberation, Lega nazionale per la difesa del cane, sez. Forlì, Associazione Occhio Verde, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2014

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Alfredo Teresi

